

OGGETTO: VIABILITA' E TRAFFICO - ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN LOCALITA' SAN MICHELE PER FESTA PATRONALE SETTEMBRE 2026 - PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE

VISTE le richieste presentate dalla Parrocchia di San Michele in data :

- 05 agosto 2026 con Prot.Gen.n. 23147/26;
- 12 agosto 2026 con Prot.Gen.n.23653/26;
- 01 settembre 2026 con Prot.Gen.n.25009/26;
- 03 settembre 2026 con Prot.Gen.n.25231/26;
- 10 settembre 2026 con Prot.Gen.n.25853/26;
- **VISTA** le richieste presentate dal presidente del consorzio ambulanti di Agliana (PT) in data :

- 03 settembre 2026 con Prot.Gen.n.25274/26;
con le quali chiedono, al fine di consentire lo svolgimento della Festa Patronale di San Michele 2026, l'istituzione temporanea di divieto di transito e di divieto di sosta con rimozione forzata per i giorni 18, 19, 20, 25, 26 e 27 settembre 2026 nelle vie e nelle piazze cittadine: Via Casello, Via San Michele e Piazza Don Ferruccio Bianchi, in relazione al calendario delle iniziative;

VISTO la relazione tecnica di analisi safety, datata 31 luglio 2026 e presentata in data 12 agosto 2026 con Prot.Gen.n.23653/26, valutata la natura e la composizione del momento aggregativo che si caratterizza nella formasingola, senza arrecare previsioni di ammassamento degli astanti in un unico spazio bensì di gruppi differenziati e posti a distanza tra loro, che godono di adeguate vie di esodo naturale per la presenza di più strade perpendicolari o longitudinali rispetto alle aree di occupazione, ciò a classificare l'iniziativa, in ossequio alle disposizioni di cui alla Direttiva M.I. n. 11001/110 (10) del 28.7.2017 e direttiva successiva n. 11001/1/110/C10 del 18.7.2018 e nel rispetto delle linee guida per i provvedimenti di Safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, la risultante di valutazione sul livello di rischio rientra nella fascia "basso" avendo riportato un punteggio totale di 14 quindi inferiore al parametro fissato in punti 15 (tabella per la classificazione del rischio "safety": variabili legate all'evento e variabili legate al pubblico);

VISTO il sopralluogo effettuato in data 25 agosto 2026 dal personale della Polizia Locale, da dove non sono emerse criticità riguardo alla chiusura, seppur temporanea, delle strade e delle piazze cittadine e quindi non vi sono limitazioni, intralcio od ostacoli alla circolazione dei mezzi di soccorso e dei mezzi adibiti a servizio di polizia o di antincendio nell'area interessata dalla manifestazione in premessa;

VISTO il sopralluogo effettuato in data 02 settembre 2026 dal personale della Polizia Locale, da dove non sono emerse criticità riguardo alla chiusura, seppur temporanea, delle strade e delle piazze cittadine e quindi non vi sono limitazioni, intralcio od ostacoli alla circolazione dei mezzi di soccorso e dei mezzi adibiti a servizio di polizia o di antincendio nell'area interessata dalla fiera promozionale denominata " Fiera Promozionale di San Michele" che si svolgerà il giorno 20 settembre 2026 dalle ore 07,00 alle ore 21,00, in località San Michele - Agliana in Via San Michele - Piazza Don Ferruccio Bianchi;

RAVVISATA la necessità di istituire i necessari provvedimenti per la circolazione stradale, al

fine di consentire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione in premessa indicata;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.99 del 28 agosto 2026 e n.108 del 14 settembre 2026;

VISTO il Decreto del Sindaco di Agliana n. 10/SD del 24 giugno 2026, con il quale sono state determinate le attribuzioni del Responsabile dell'U.C.O. n. 3 "Polizia Locale";

ACQUISITO il parere per lo svolgimento della festa patronale di San Michele 2026 dall'Ufficio Tecnico Comunale - Lavori Pubblici U.O.C. n.6 con Prot.Interno n. 25183/2026 del 03 settembre 2026;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 92 dello Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 5, 6 comma 3, e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

O R D I N A

1. Che, al fine di consentire in sicurezza lo svolgimento degli spettacoli in programma nell'ambito della Festa Patronale di San Michele 2026, siano chiuse al transito veicolare e sia istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati per tutti i veicoli, compresi quelli dei residenti delle vie e piazze interessate dalla manifestazione, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 e comunque fino al termine della manifestazione in programma, per i giorni 18,19, 20 (giorno del mercato straordinario orario dalle ore 06.00 alle ore 24.00), 25, 26 e 27 settembre 2026, nelle strade e piazze cittadine di seguito elencate:

- Via Casello, chiusa al transito veicolare all'altezza del fontanello (fronte al Cimitero Comunale di San Michele) fino a Piazza Don Ferruccio Bianchi, posizionare transenna in prossimità dell'intersezione con Via Don Sinibaldo Sottili riportante obbligo di svolta a sinistra e divieto di transito (l'accesso è consentito per l'area di Parcheggio Pubblico ubicato in Piazza Guarducci e l'area di Parcheggio Pubblico ubicato fronte al Cimitero Comunale di San Michele);

- Via del Calice, fronte Circolo "Vacchereccia", chiusa al transito veicolare nel tratto compreso tra Via Casello e Via San Michele;

- Via San Michele,comprese le aree di sosta, chiusa al transito veicolare dopo l'intersezione con Via Reno fino all'intersezione con Via del Calice (Piazza Don Ferruccio Bianchi), posizionare transenna in prossimità dell'intersezione con Via Reno riportante divieto di transito su Via San Michele e obbligo di svolta a sinistra per chi arriva da Via Reno e posizionare transenna in prossimità dell'intersezione con Via Ticino riportante obbligo di svolta a sinistra, accesso consentito solo ai residenti e comunque fino ai nc.n. 47 e 76 ubicati in prossimità dell'intersezione con Via Reno;

- Via del Calice, chiusa al transito veicolare dall'intersezione con Via Panaro fino Piazza Don Ferruccio Bianchi , posizionare transenna in prossimità dell'intersezione con Via Panaro riportante obbligo di svolta a sinistra in Via Panaro (l'accesso è consentito solo ai residenti fino al nc 6);

- Piazza Don Ferruccio Bianchi, chiusa al transito veicolare su tutta l'area della Piazza e divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio di Piazza Don Ferruccio Bianchi adiacente al Circolo "MCL";

2. Che, domenica 20 settembre 2026 in occasione della fiera denominata "Fiera Promozionale di San Michele", dalle ore 06.00 alle ore 24.00 e comunque fino al termine della manifestazione in programma, sia chiusa al transito veicolare e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati per tutti i veicoli, compresi quelli dei residenti, nella Via San Michele e nelle aree di sosta ad essa contigue, nel tratto compreso fra l'intersezione con Via Reno fino all'intersezione con

Via del Calice (Piazza Don Ferruccio Bianchi) e Piazza Don Ferruccio Bianchi, chiusa al transito veicolare su tutta l'area della Piazza e divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio di Piazza Don Ferruccio Bianchi adiacente al Circolo "MCL", posizionare transenna in prossimità dell'intersenzione con Via Ticino riportante obbligo di svolta a sinistra,

3. Che durante la vigenza delle limitazioni di cui al punto 1) e 2) sia collocata idonea segnaletica di chiusura della circolazione veicolare in corrispondenza delle seguenti intersezioni: Via Casello/Via Don Sinibaldo Sottili, Via San Michele/Via Reno, Via del Calice/Via Panaro, nonché adeguata segnalazione delle limitazioni di cui al punto 1) e 2) mediante la collocazione di cartelli recanti l'indicazione di itinerari, percorsi o direzioni alternativi disponibili;

4. Sono esonerati dalla limitazione di cui al punto 1) e 2) i veicoli in uso alle Forze dell' Ordine, di Soccorso e di emergenza, nonché i veicoli in uso all'organizzazione o da questa autorizzati in relazione agli eventi di volta in volta in programma, limitatamente alle fasi di allestimento ed esposizione dei banchi;

5. Le linee pubbliche dei bus dovranno adottare un percorso alternativo;

6. La collocazione e la successiva rimozione della segnaletica stradale specificata ai punti 1), 2) e 3), nonché la riapertura della viabilità in condizioni di sicurezza sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, che dovrà avvalersi di personale idoneo alle operazioni necessarie;

Agli organizzatori dell'evento è fatto obbligo:

- adottare tutte le misure necessarie per un sicuro e regolare svolgimento della manifestazione;**
- la cartellonistica stradale deve riportare i dati dell'Ordinanza che dovrà essere apposta in formato plastificato al fine di conservare lo stato originario della stessa in caso di eventi atmosferici;**
- di non lasciare rifiuti sulle aree pubbliche e di osservare tutte le cautele per quanto attiene il pericolo di incendi;**
- di assicurare che non sia arrecata offesa all'ambiente, alle strade ed ai relativi manufatti. Eventuali danni dovranno essere immediatamente segnalati all' Ente proprietario.**

Manda a dare notizia al pubblico del presente provvedimento mediante la collocazione della prescritta segnaletica di legge da apporsi a cura del Comitato Organizzatore con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico Comunale, e limitatamente ai divieti di sosta almeno 48 ore prima dell'esecuzione della presente ordinanza.

L'Ufficio Tecnico Comunale, il Comando di Polizia Locale, unitamente agli altri Organi di Polizia, per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando di Polizia Locale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

I richiedenti assumono ogni responsabilità derivante ed in particolare sollevano il Comune di Agliana da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dalle persone a qualsiasi titolo, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dall'evento richiesto.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo dei richiedenti di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati

dallo svolgimento dell'evento, salveed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa ai seguenti Organi:

**PREFETTURA - QUESTURA - CARABINIERI - 118 - VV.FF. - MISERICORDIA DI AGLIANA
- AUTOLINEE TOSCANE - STAMPA - UFFICIO TECNICO - ALIA - SITO INTERNET
COMUNALE - RICHIEDENTI**

Agliaana, 15-09-2026

Il Responsabile
MARIA PIGNATIELLO